

TRIBUNALE DI MILANO

RGE 858/2020

PROMOSSA DA

Creditore procedente (indicazioni omesse ai sensi dell'art. 174 co. 9 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)

CONTRO

Debitori esecutati (indicazioni omesse ai sensi dell'art. 174 co. 9 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)

\*\*\*\*\*

AVVISO DI VENDITA – PRIMO ESPERIMENTO

per il giorno

31 MARZO 2022 ore 16.00

L'av. Mara Calembò, con Studio in Basiglio (Mi), Palazzo dei Cigni snc (e-mail segreteria.basiglio@fclegali.it, tel. 0290751665 e fax 0290785079), Professionista Delegato ai sensi dell'art. 591 *bis* cpc, come da provvedimento in data 20/10/2021

AVVISA

della vendita del diritto di piena proprietà, per l'intero, degli immobili pignorati, in calce descritti

LOTTO 1

Prezzo base € 738.000,00 (euro settecentotrentottomila/00)

Offerta minima € 553.500,00 (euro cinquecentocinquantaremilacinquecento/00)

Rilancio minimo in caso di gara € 5.000,00 (cinquemila/00)

Descrizione dell'immobile

In Comune di Milano (MI) via Bergognone 31, appartamento posto al piano primo composto da ingresso, soggiorno, corridoio, due camere da letto, ripostiglio, due bagni e cucina, oltre a due balconi, con cantina pertinenziale al piano seminterrato, con annesso diritto esclusivo e perpetuo di parcheggio sullo spazio di corte condominiale destinato a posteggio auto, immobile così censito: foglio 517, particella 223, subalterno 803, categoria A/2, classe 5, consistenza 7 vani, superficie catastale 124 mq, rendita Euro 1.446,08, via Bergognone 31 – Milano (MI), piano 1-S1; quanto al posto auto condominiale, lo stesso è identificato con il n. 119 ed è così censito Foglio 517, particella 228, subalterno 701, categoria C/6, classe 6, consistenza 9 mq., superficie catastale 9 mq., rendita Euro 75,76 via Bergognone 31 – Milano (MI), piano T; nel regolamento condominiale è previsto che i titolari del diritto di parcheggio sosterranno complessivamente il 10% delle spese per la manutenzione del cortile giardino condominiale.

COERENZE:

Dell'appartamento: cortile comune, altra proprietà, cortile comune, a linea spezzata luoghi comuni e altra proprietà.

Della cantina: altra proprietà, altra proprietà, luoghi comuni

Del posto auto: altra proprietà, cortile comune, cortile comune, cortile comune

PROVENIENZA: decreto di trasferimento immobili del 12/09/2001 rep. 8658/2001, Tribunale di Milano

MENZIONI URBANISTICHE: Pratiche edilizie reperite dal perito presso il competente Ufficio del Comune di Milano: Numero pratica: 2521 - Atti 144975/2684/1967- Tipo pratica: Licenza per opere edilizie Per lavori: costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione Fabbr. B - Oggetto: nuova costruzione Rilasciato in data 29/11/1967.

Numero pratica: 4325 - Atti 193794/21441/1968 - Tipo pratica: Licenza per opere edilizie Per lavori: costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione Fabbr. B - Oggetto: modifiche Rilasciato in data 08/01/1969.

Numero pratica: 114 - Atti 229627/28777/1968 - Tipo pratica: Licenza di occupazione Per lavori: costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione Fabbr. B. Nulla Osta a decorrere dal 24/04/1970. Rilasciato in data 27/05/1970

Allo stato attuale, nonostante la richiesta protocollata dal perito in data 16/04/2021, sono stati visionati unicamente gli atti di fabbrica.

CONFORMITÀ EDILIZIA: non può essere dichiarata in quanto il perito non ha avuto accesso al fascicolo, come precisato nel paragrafo che precede.

CONFORMITÀ CATASTALE: l'appartamento risulta leggermente non conforme, in quanto non risulta il setto indicato nel soggiorno a partire dalla zona di ingresso, mentre se ne attesta la presenza tra le due finestre; anche il bagno adiacente la cucina non presenta porte interne e manca del setto dove sarebbe ubicata la prima porta.

Si segnala inoltre che per le misure che è stato possibile rilevare in loco vista la presenza di arredi, la superficie catastale risulterebbe differente (il perito, pertanto, ne suggerisce il ricalcolo).

Le difformità sono regolarizzabili mediante aggiornamento delle piante catastali con la presentazione di nuovi DOCFA secondo la normativa vigente e ricalcolo della consistenza esposta in visura.

Spese da sostenere: Pratica per aggiornamento pianta catastale circa € 800,00, Tributi circa € 150,00. L'istanza per il ricalcolo della consistenza può essere presentata dal proprietario senza nessun costo o da un tecnico il cui costo sarà in relazione alla redazione della pratica.

Detti importi sono stati decurtati dal valore di stima dell'immobile.

STATO OCCUPATIVO: trattasi di abitazione principale e, pertanto, il custode provvederà all'attuazione dell'ingiunzione di rilascio degli immobili, dopo la comunicazione/notifica del decreto di trasferimento, su istanza dell'aggiudicatario.

.....

#### CONDIZIONI DELLA VENDITA

##### 1) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Le offerte, in bollo da € 16,00 ed in busta chiusa, dovranno essere presentate presso lo Studio del delegato dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, fino alle ore 13.00 del giorno precedente alla vendita

**L'OFFERTA È IRREVOCABILE.** per il termine di 120 gg ex art. 571, co 3 cpc, anche per l'ipotesi in cui la vendita venga sospesa;

**Saranno dichiarate inefficaci:** le offerte prive di sottoscrizione; le offerte pervenute oltre il termine di cui sopra; le offerte inferiori di oltre 1/4 al prezzo base d'asta; le offerte non accompagnate da cauzione;

**L'offerta dovrà contenere:**

**Per le persone fisiche:** il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile con indicazione del regime patrimoniale e fotocopia di valido documento di identità (e, per i cittadini extracomunitari, valido permesso di soggiorno). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati i corrispondenti dati del coniuge e devono essere prodotti i relativi documenti di identità (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale, è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 cc). Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare, di cui deve essere allegata copia autentica: in tal caso alla vendita dovranno presenziare i genitori.

**Per le persone giuridiche società:** certificato della CCIAA in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza, cui deve essere allegata copia di valido documento di identità dell'offerente.

**Per le persone giuridiche non aventi natura di società (associazioni, fondazioni, onlus etc):** il certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente oltre alla fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante.

**In ogni caso l'offerta dovrà contenere:** i dati identificativi dei beni per i quali l'offerta è proposta; l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore ad 1/4 del prezzo indicato come base d'asta, a pena esclusione; l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; ogni altro elemento utile per la valutazione dell'offerta.

All'offerta dovrà essere allegato, mediante inserzione nella busta, un **assegno circolare non trasferibile** intestato a **"Tribunale Milano – RGE 858/2020 Esec. Imm.re"**, il cui importo dovrà essere non inferiore al **10% del prezzo proposto** a titolo di cauzione. La cauzione verrà immediatamente restituita all'offerente dopo la chiusura della gara di vendita nel caso l'offerente non diventi aggiudicatario.

**Potranno partecipare alla vendita:** l'offerente personalmente, oppure un avvocato in qualità di rappresentante dell'offerente munito di procura notarile, oppure da un avvocato che agisce per persona da nominare (in questo ultimo caso, ai sensi dell'art. 583 cpc, entro 3 giorni dall'aggiudicazione dovrà dichiarare il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, provvedendo al deposito del relativo mandato; in mancanza l'aggiudicazione diviene definitiva a nome del procuratore).

**2) L'ESPERIMENTO DI VENDITA:**

Nel giorno indicato nell'intestazione del presente avviso presso lo Studio del Delegato in Basiglio (Mi), Palazzo dei Cigni snc, è fissata la vendita e la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé, per la deliberazione sulle offerte (ex artt. 571 e 572 cpc) che saranno pervenute e per l'eventuale gara sull'offerta più alta a norma dell'art. 573 c.p.c.

**Deliberazioni sull'offerta (art. 572 cpc) ed eventuale gara tra gli offerenti (art. 573 cpc)**

- se viene presentata una sola offerta, e la stessa è pari al prezzo base d'asta, il Delegato aggiudica il bene all'offerente,
- Se viene presentata un'offerta inferiore fino ad  $\frac{1}{4}$  del prezzo base, il Delegato aggiudica l'immobile, salvo che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. ;
- laddove vi siano più offerte, in ogni caso, il Delegato invita gli offerenti alla gara sulla base del prezzo più alto fra quelli offerti, con aumento minimo dell'importo indicato nel lotto di riferimento (tuttavia se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore del prezzo base e sono state presentate istanze di assegnazione, il GE non dà luogo alla vendita).

### 3) PAGAMENTI:

Entro e non oltre il termine di **giorni 120**, l'aggiudicatario, dedotta la cauzione, dovrà versare presso il delegato mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura esecutiva, ovvero due bonifici sul conto corrente intestato alla procedura, le seguenti somme:

- il **saldo del prezzo di acquisto** (detratto quanto eventualmente versato al Creditore Fondiario per capitale, accessori e spese ex art. 41 T.U.B., nel qual caso andrà disposto un ulteriore bonifico o assegno circolare, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Professionista Delegato);
- la quota a suo carico del **compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà**, come previsto dall'art. 2, comma 7, D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, ammontante ad euro 697,84 per vendite fino ad euro 100.000,00, euro 1.046,76 per vendite fino ad euro 500.000,00 ed euro 1.395,68 per vendite superiori ad euro 500.000,00 (da intendersi comprensivi degli accessori di legge);
- le spese per l'esecuzione delle formalità di **registrazione, trascrizione e voltura catastale**, che verranno indicate all'aggiudicatario in base alla tipologia di acquisto.

\*\*\*

**Avvertenza per il Creditore Fondiario:** Ai fini del versamento diretto da parte dell'aggiudicatario di cui sopra, il Creditore Fondiario è invitato a depositare in cancelleria e a far pervenire presso lo studio del delegato, prima della data fissata per la vendita, apposita nota dettagliata di precisazione del credito, indicante in maniera chiara e precisa, i criteri adoperati per quantificare la parte del capitale e la parte degli interessi e delle spese ai quali si estende la garanzia ipotecaria, nonché le modalità del versamento da parte dell'aggiudicatario, avvertendo che in difetto di indicazioni in tal senso, il delegato provvederà a far versare sul conto della procedura la differenza dovuta dall'aggiudicatario.

\*\*\*

### 4) AVVERTENZE GENERALI

- Con questo avviso si rende noto che, ai sensi dell'art. 1193 c.c. qualunque somma versata dall'aggiudicatario sarà imputata prima alle spese di trasferimento e, poi, al residuo saldo del prezzo, con la conseguenza che ove non venga versato l'importo complessivo necessario al trasferimento, la vendita verrà revocata e l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto con perdita della cauzione prestata.
- **L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita;** in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato, ai fini di cui all'art. 585 co. 3 c.p.c.
- L'aggiudicatario o l'assegnatario hanno facoltà di subentrare nel mutuo ipotecario contratto dal debitore (si tratta di una mera facoltà, prevista dall'art 508 c.p.c.)
- Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive, apparenti e non apparenti.
- Per le spese condominiali arretrate e non pagate relative all'unità immobiliare in oggetto, qualora non possano venire soddisfatte dalla procedura esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applica l'art. 63, quarto comma, disp. att. c.c.: "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente".
- L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art.17, quinto comma, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269.
- La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e, comunque, non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del Perito Estimatore che deve essere consultata dall'offerente **(sul portale delle vendite pubbliche sito internet <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/>)** ed alla quale si fa espresso rinvio, anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.
- Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal Professionista Delegato, su richiesta degli interessati;
- Il sottoscritto avvisa, altresì, che tutte le attività le quali, a norma dell'art. 576 e seguenti del codice di procedura civile debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice

dell'Esecuzione, saranno effettuate dal presso il proprio studio, ove gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni, ai sensi dell'art 570 c.p.c.

**5) LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE (se abitato dal debitore)**

Se l'immobile non è ancora stato liberato, a richiesta dell'aggiudicatario, la liberazione può essere attuata dal custode a spese della procedura. L'aggiudicatario, pertanto, è tenuto a dichiarare la propria volontà entro la data del versamento del saldo prezzo.

Dopo l'emissione del decreto di trasferimento, il custode provvederà all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586 c.p.c., secondo comma.

Per ulteriori informazioni contattare lo Studio del sottoscritto Professionista Delegato a mezzo e-mail all'indirizzo [segreteria.basiglio@fclegali.it](mailto:segreteria.basiglio@fclegali.it) o via fax al num. 0290785079 o telefonicamente al num. 0290751665/3911447188 il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Custode Giudiziario: **aw. Mara Calembò** - la visita deve essere prenotata tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (<https://pvp.giustizia.it/pvp/>)

Basiglio, 24/01/2022

Aw. Mara Calembò